

# FISCO: 730 tra accessi e controlli

**Dichiarazione precompilata. Dal 15 aprile le Entrate rendono disponibili oltre 20 milioni di modelli - Il contribuente considerato responsabile della correttezza dei dati**

## **IL SOLE 24 ORE**

Dom.10 – Parte l’operazione 730. Dal 15 aprile l’agenzia delle Entrate renderà possibile l’accesso online sul proprio sito, ad oltre 20 milioni di modelli precompilati . Da quel momento i contribuenti e gli operatori che li assistono con delega potranno visionare i modelli predisposti dalle Entrate e procedere con i primi necessari controlli in ordine alla correttezza dei dati precaricati. L’invio della dichiarazione sarà invece possibile dal prossimo 2 maggio e fino al 7 luglio (salvo proroghe annunciate – si veda il Sole 24 ore del 7 aprile scorso, però non ancora ufficializzate).

### Le verifiche preventive

I dati indicati nel precompilato, quest’anno molto più numerosi rispetto al passato, devono essere comunque attentamente controllati con la documentazione di supporto ricevuta dal contribuente ad opera dei vari percettori. Questa verifica è necessaria per assicurare la correttezza del modello, la cui responsabilità, lo si ricorda anche se a diversi livelli e in maniera modulabile a seconda delle singole casistiche, ricade sempre direttamente sul contribuente o sul Caf/professionista (per i dati soggetti al visto di conformità) e mai sull’agenzia delle Entrate.

Dall’altro lato il controllo si appalesa importante anche in virtù delle possibili decisioni da assumere in ordine alle varie strade percorribili (invio autonomo, tramite Caf/professionista o datore di lavoro). Un conto, infatti, è procedere a un mero controllo del precompilato, un altro è doverci mettere le mani. In caso di integrazioni infatti, diventerà fondamentale capire se è possibile gestire l’intero iter in piena autonomia o se è meglio ricorrere all’ausilio di un Caf o di un professionista a seconda della complessità delle operazioni da fare; questo perché il 730, nonostante l’agevolazione ricevuta con il “precaricamento” dei dati rimane comunque oggettivamente un modello complesso da compilare con molteplici variabili da valutare.

### I documenti essenziali

Ad ogni modo sarà opportuno reperire tutti i documenti che dimostrano il diritto a deduzioni e detrazioni richiedibili in dichiarazione.

La documentazione relativa alle spese mediche di norma è quella più cospicua. Dal modello di quest’anno tali spese dovrebbero essere già state precaricate dalle Entrate, ma vista la mole di dati precompilati (si tratta di oltre 500 milioni di informazioni) e il fatto che non tutti gli operatori sanitari avevamo l’obbligo di inviare i dati, (pur in presenza di una possibile detraibilità della spesa,) è come detto opportuna una puntuale verifica.

Si tratta quindi di reperire gli scontrini “parlanti” (contenenti cioè il codice fiscale del contribuente e il codice del farmaco) per i farmaci acquistati, le ricevute e le fatture delle spese mediche. Bisognerà in particolare recuperare solo le spese effettivamente pagate nel 2015 per sé e per i familiari fiscalmente a carico, facendo altresì attenzione per la detrazione che questi ultimi non abbiano effettivamente superato la soglia reddituale pari a 2.840 euro. Quando il documento è intestato ai figli normalmente il dato precaricato attribuisce al 50% la spesa fra i genitori. In caso contrario sullo stesso documento dovrà

essere annotata la diversa percentuale (per esempio, 100 per cento) attribuita al genitore che ne ha interamente sostenuto la spesa.

### Le spese sugli immobili

Fra le spese in grado di caratterizzare spesso in maniera anche significativa i rimborsi ottenibili con il modello 730 vi sono quelle legate agli interventi edilizi sugli immobili. In quest'ambito a seconda della tipologia dell'intervento (si veda la tabella in pagina) sarà necessario reperire copia delle fatture e dei documenti di spesa effettuati con i relativi bonifici necessari (con l'apposita causale) alla detrazione. Importante in caso di intervento per la riqualificazione energetica verificare, pena il mancato ottenimento dell'agevolazione il corretto invio all'Enea dell'asseverazione (entro 90 giorni dal fine lavori).

*Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi*